

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **395/1998** (ECLI:IT:COST:1998:395)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **ZAGREBELSKY**

Camera di Consiglio del **30/09/1998**; Decisione del **25/11/1998**

Deposito del **04/12/1998**; Pubblicazione in G. U. **09/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24263**

Atti decisi:

N. 395

## ORDINANZA 25 NOVEMBRE-4 DICEMBRE 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Stefan Pfitscher, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1997 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui tali norme non prevedono la facoltà, per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari;

che ad avviso del rimettente le disposizioni attuative impugnate, che prevedono e regolano la parificazione tra lingua italiana e lingua tedesca nei rapporti tra i cittadini altoatesini di lingua tedesca e gli organi della giurisdizione, in quanto non includono in questi ultimi gli organi giurisdizionali militari, sarebbero lesive dei parametri costituzionali invocati: a) per ingiustificata differenziazione sia tra imputati, a seconda della giurisdizione, ordinaria o militare, dinanzi alla quale sono chiamati, sia tra le stesse giurisdizioni; b) per violazione della prescrizione statutaria della parità linguistica davanti agli uffici giudiziari aventi "competenza regionale", tale dovendosi ritenere l'ufficio giudiziario che, come è nella specie, pur non avendo sede nella Regione Trentino-Alto Adige, ha competenza estesa al relativo territorio; c) per violazione delle garanzie difensive prescritte dalla Costituzione e dalla richiamata convenzione, sotto il profilo della possibilità di comprendere i termini dell'accusa e gli atti attraverso i quali il processo si svolge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando l'atto di intervento depositato in altro giudizio costituzionale, ha concluso nel senso dell'inammissibilità della questione;

che è altresì intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, che ha chiesto una declaratoria di accoglimento della questione sollevata.

Considerato che questioni testualmente identiche e riferite ai medesimi parametri costituzionali, sollevate dallo stesso organo giudiziario rimettente, sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 213 del 1998;

che nella citata sentenza si è osservato che la protezione della minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di territorialità e non su quello di personalità, e si è perciò escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale di autonomia, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa, e tantomeno si debba, desumere un'interpretazione tale da imporre l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza linguistica dell'imputato, così come richiesto dal giudice a quo nel prospettare la questione;

che nella medesima sentenza questa Corte ha altresì escluso il contrasto delle norme impugnate con le garanzie della difesa, stante la concorrente applicabilità della ordinaria disciplina processuale (art. 109 cod. proc. pen.) nel processo penale militare, disciplina che risulta adeguata allo scopo di tutelare le esigenze di comprensione dello svolgimento del

processo;

che, infine, questa Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché per le norme, come quelle attuative in argomento, la cui ragion d'essere è proprio quella della specificazione e differenziazione, non può utilmente formularsi una richiesta nel senso dell'estensione a fattispecie e a casi nei quali non sia ravvisabile la ratio di tutela della minoranza che ne è fondamento;

che, non apportando l'odierna ordinanza di rinvio alcun argomento nuovo o diverso rispetto a quelli già esaminati dalla menzionata decisione, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*